



Città di Palermo
Il Sindaco

ORDINANZA N. 79

PALERMO 22.06.2026

IL SINDACO

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'arte di strada e le espressioni artistiche estemporanee come componenti significative della vivacità culturale, dell'aggregazione sociale e dell'attrattività turistica del territorio;
- sono da considerarsi "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata";

Considerato che

- la crescita di tali attività sul territorio comunale – in particolare nelle aree del centro storico e a maggiore densità abitativa – richiede un costante bilanciamento tra il diritto degli artisti a esibirsi e i diritti altrettanto fondamentali dei residenti e delle attività commerciali, con specifico riferimento alla quiete pubblica, al diritto al riposo, alla libertà di circolazione e alla sicurezza urbana;

Preso atto che

- da parte della cittadinanza, dei residenti e delle attività commerciali pervengono ripetute segnalazioni, esposti e lamentele volti a evidenziare situazioni di disagio, criticità e disturbo alla quiete pubblica, causate principalmente dall'elevato volume delle emissioni sonore, dall'uso non regolamentato di sistemi di amplificazione, dall'occupazione impropria di spazi stradali e dal conseguente intralcio alla fluidità della viabilità pedonale;

Ritenuto che

- visto l'art. 50 del TUEL, sia pertanto necessario e urgente intervenire, in assenza di apposito regolamento, con un provvedimento organico volto a disciplinare l'esercizio dell'arte di strada sul



Città di Palermo

Il Sindaco

territorio comunale, al fine di coniugare la valorizzazione della libertà creativa con il rispetto tassativo delle regole di civile convivenza, stabilendo limiti orari, acustici e spaziali idonei a prevenire fenomeni di degrado e a garantire la salute, il decoro e la vivibilità degli spazi urbani;

VISTO quanto sopra;

VISTA Ordinanza Sindacale n. 313 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto *"Disciplina delle attività degli artisti di strada nel territorio comunale"*;

VISTI gli artt. 9, 21 e 32 della Costituzione Italiana, che tutelano la promozione della cultura e la libera manifestazione del pensiero;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'art. 659 del Codice Penale, concernente il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, con specifico riferimento all'abuso di strumenti sonori;

VISTA la L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e il D.P.C.M. 14 novembre 1997

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza urbana;

VISTO il vigente Regolamento Comunale;

VISTA la legge 175 del 2017 (codice dello spettacolo);

VISTA la legge 160/2019 (Canone unico patrimoniale);

VISTI gli atti d'Ufficio;

ORDINA

- che, a titolo sperimentale fino al 30.04.2027, fatte salve successive modifiche o integrazioni, lo svolgimento delle attività degli artisti di strada dovrà essere conformato alle disposizioni della presente ordinanza su tutto il territorio comunale, con le modalità e le eccezioni indicate



Città di Palermo

Il Sindaco

successivamente. Le predette disposizioni si estendono anche alle isole pedonali, ai sottopassi e ai parchi pubblici, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione pedonale.

Siti o luoghi in cui sono vietate le attività artistiche di strada:

- in prossimità di presidi sanitari: strutture di ricovero e cura, case di riposo e plessi ospedalieri;
- istituti scolastici e presidi educativi: esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività didattica e formativa;
- luoghi di culto ed istituzioni religiose: in concomitanza e per tutta la durata delle funzioni religiose e delle celebrazioni liturgiche;
- teatri e sale cinematografiche o di spettacolo: limitatamente agli orari di svolgimento delle relative rappresentazioni e manifestazioni;
- lungo gli assi stradali di corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, nei tratti compresi tra Porta Nuova e Piazza Villena (compresa) e da quest'ultima fino a Piazza Verdi/Massimo (esclusa).

Siti in cui sono consentite le esibizioni esclusivamente senza utilizzo di altoparlanti:

- piazza Bellini/Piazza Pretoria;
- piazza Bologni;
- piazza Verdi (Massimo);
- piazza Vittorio Emanuele Orlando;
- piazza Marina;
- sotto i portici cittadini: attesa la conformazione strutturale dei medesimi, idonea a generare fenomeni di risonanza e amplificazione acustica incontrollata, con conseguente potenziale pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Con esclusione delle zone di cui sopra, è consentita l'esibizione degli artisti di strada, anche con piccoli apparecchi di amplificazione, nel restante territorio della città pur sempre nei limiti sonori consentiti dalla normativa vigente e tecnicamente previsti dal piano di classificazione acustica del Comune di Palermo, redatto ai sensi del DPCM del 14/11/1997, del DPR n. 142/2004, del DPR n. 459/1998 e del Decreto Assessorato regionale Sanità del 11.09.2007. Le esibizioni artistiche (sia senza che con l'ausilio di piccoli sistemi di amplificazione) sono consentite sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, esclusivamente all'interno delle seguenti fasce orarie giornaliere:

1. per il periodo giugno - settembre e dall'8 dicembre al 6 gennaio:
 - o fascia antimeridiana: dalle ore 10:00 alle ore 14:00;



Città di Palermo

Il Sindaco

- o fascia pomeridiana/serale: dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

2. per gli altri periodi dell'anno (diversi da quelli indicati al punto 1):

- o fascia antimeridiana: dalle ore 10:00 alle ore 14:00;
- o fascia pomeridiana/serale: dalle ore 16:00 alle ore 22:00.

Per i periodi di cui al presente punto 2, la fascia oraria pomeridiana e serale è prolungata fino alle ore 23.00 nelle serate di venerdì, sabato e dei giorni pre-festivi.

Al di fuori degli orari riportati ai precedenti punti 1) e 2), è fatto assoluto divieto di porre in essere qualunque tipo di esibizione.

Le esibizioni devono essere condotte in modo tale da non arrecare intralcio o pregiudizio:

- alla viabilità e alla regolare circolazione veicolare;
- al libero transito pedonale;
- al regolare esercizio delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi prospicienti l'area di esibizione.

L'esercizio delle attività regolamentate dalla presente deliberazione è riservato esclusivamente ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le esibizioni possono essere eseguite in forma singola ovvero da piccoli gruppi di artisti, a condizione che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare la sicurezza urbana. Ciascuna postazione fisica individuata sul suolo pubblico non potrà essere occupata contemporaneamente da più di un'entità artistica (singola o di gruppo).

Al fine di garantire l'avvicendamento e la massima fruizione degli spazi pubblici, ogni singola *performance* artistica non potrà avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti continuativi nel medesimo luogo. Alla scadenza del termine, l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte del medesimo artista o gruppo è subordinata all'osservanza di una delle seguenti condizioni alternative:

- lo spostamento lineare dell'esibizione a una distanza non inferiore a 150 metri dalla postazione precedente;
- l'osservanza di una pausa di interruzione totale delle attività della durata minima di 30 minuti, prima di poter riprendere l'esibizione nel medesimo sito.

Lo svolgimento delle attività artistiche deve tassativamente avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di:

- igiene e sanità pubblica;
- sicurezza stradale e codice della strada;
- limiti di inquinamento acustico e ambientale.



Città di Palermo

Il Sindaco

Le attività artistiche di strada dovranno svolgersi senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti propri dell'attività stessa.

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione; per tale motivo sarà facoltà della Polizia Municipale o delle altre forze di polizia identificarlo durante l'esibizione. L'Amministrazione Comunale è estranea ad ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza. Non sono ammessi allacciamenti alla rete elettrica, né l'uso di gruppi elettrogeni.

L'esibizione può essere impedita allorché costituisca pericolo o intralcio per la circolazione o impedisca il libero accesso agli edifici e/o alle attività limitrofe, ovvero disturbi in qualsiasi modo le attività commerciali esistenti e i relativi avventori.

Per le rappresentazioni artistiche di strada non è previsto alcun compenso, né questo può essere preteso dall'artista. E' invece ammessa la libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l'ammontare.

E' fatto divieto di utilizzare, durante la *performance*, animali di qualsiasi specie. Ove ciò non costituisca altro reato, né rientri in altri casi espressamente vietati dalla legge, è fatto divieto di coinvolgere minori nelle attività artistiche di strada oggetto della presente ordinanza.

I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, 689 e dell'art. 7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267. La sanzione sarà compresa fra 100 e 500 euro. In caso di reiterazione, il Comando di Polizia Municipale potrà procedere al sequestro cautelare delle cose, in sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689/81 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571, con obbligo di fare cessare immediatamente l'attività.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio Messaggi per le notifiche di competenza;
- alla Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo, che viene notiziata in merito al provvedimento emesso;
- al Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di competenza;



Città di Palermo

Il Sindaco

- all'Assessore alla Polizia Municipale ed all'Assessore alle Attività Produttive;
- alla Questura di Palermo.

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R.S. entro 60 (sessanta) gg. dalla notifica, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti dalla legge.

Il Sindaco

Prof. Roberto Lagalla



Firmato da Roberto
Lagalla
Data: 22/06/2026
14:57:12 CEST